



Tribunale di Sondrio
Sezione unica civile
Fallimentare

N° 5/2024 SENT.
N° 01/2024 R.G. CONC. PREV
CII
N° CRON
N° 5/2024 REP.
N° 6-2/2022 R.G. PROC. LIT.
~~SENT. DEP. TELEMATICA~~
~~SENTENZA DEFINITIVA~~

riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati

Dott.ssa Barbara Licitra	Presidente
Dott.ssa Sara Cargasacchi	Giudice relatore
Dott.ssa Caterina Romiti	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario n. 6-2/2022 - procedimento di omologa del concordato preventivo ai sensi degli artt. 48 e ss. CCII in epigrafe indicato - promosso

DA

ROTA NEGRONI CHIARA, nata a Prata Camportaccio (SO) il 23 ottobre 1958, cod. fisc. RTNCHR58R63G993M e **DOLZADELLI ENRICO**, nato a Prata Camportaccio l'11 maggio 1955, cod. fisc. DLZNR55E11G993F, entrambi residenti a Prata Camportaccio in via Lombardia n. 37, in proprio e quali unici soci e legali rappresentanti della società "**ROTA NEGRONI & C. - S.N.C.**", con sede a Prata Camportaccio, via Pizzo n. 15, n° di iscrizione nel Registro delle Imprese di Sondrio, codice fiscale e partita IVA 00567520143, REA SO-40510, tutti rappresentati e difesi dall'avv. TOMMASO DI BATTISTA, del Foro di Sondrio (cod. fisc.: DBTTMS63H02E435Q) e presso il suo studio, in Dubino (SO), via Valeriana elettivamente domiciliati, giusta procura telematicamente in calce al ricorso,

RICORRENTE PER OMOLOGAZIONE

OSSERVA

- Con ricorso depositato il 29/11/2022 **ROTA NEGRONI CHIARA**, e **DOLZADELLI ENRICO**, in proprio e quali unici soci e legali rappresentanti della società "**ROTA NEGRONI & C. - S.N.C.**", con sede a Prata Camportaccio, via Pizzo n. 15, n° di iscrizione nel Registro delle Imprese di Sondrio, codice fiscale e partita IVA 00567520143, REA SO-40510, hanno proposto domanda di concordato "con riserva" ai sensi dell'art. 44 CCII, nell'ambito del procedimento unitario instaurato per la dichiarazione di liquidazione giudiziale rubricato al n. P.U. 6/2022, chiedendo la fissazione del termine per il deposito della proposta e del piano di concordato preventivo;

- Con provvedimento in data 13/12/2022, il Tribunale concedeva termine alla ricorrente di 60 giorni per la presentazione di una proposta definitiva e in data 27/2/2023 la società provvedeva

alla presentazione definitiva della proposta con successiva integrazione del 9/6/2023 richiesta dal Tribunale ex 47 co. 4 CCII;

- Con decreto ex art. 47 co. 2 CCII del 13/7/2023, il Tribunale dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo di ROTA NEGRONI & C. - S.N.C., quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma I Reg. UE 848/2015; nominava, il Commissario Giudiziale il dott. Giuseppe Gentile e stabiliva la data iniziale del 30/11/2023 e finale del 10/12/2023 – successivamente differite rispettivamente dal 14/1/2024 al 24/1/2024 - per l'espressione del voto dei creditori;

- Con nota depositata in data 25/1/2024 il Commissario Giudiziale relazionava sull'esito delle operazioni di voto come segue: “ ..nella votazione è dunque risultata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto; infatti, poiché i crediti ammessi al voto ammontano a complessivi euro 1.683.737,29, sì che la maggioranza assoluta è formata da crediti per euro 841.868,66 (Quorum), i creditori che hanno espresso voto favorevole ammontano ad euro 1.243.386,95 (73,847%), importo superiore alla maggioranza assoluta richiesta; - la maggioranza dei crediti ammessi al voto NON è stata raggiunta però in ciascuna classe (la classe 2, con unico creditore la banca Credit Agricole, non ha votato), il Commissario Giudiziale dà atto che non sono state raggiunte le maggioranze previste dall'Art. 109, Co. 5 CCIF”.

- Con atto depositato in data 2 febbraio 2024 la società ROTA NEGRONI & C. S.N.C., nonostante il mancato raggiungimento delle maggioranze, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 112 comma 2 CCII, formulava istanza al fine di ottenere l'omologa del concordato preventivo e il Tribunale fissava udienza dinnanzi al Collegio ai sensi degli artt. 48 - 112 CCII;

- All'udienza così fissata comparivano il Commissario e la società debitrice richiamando rispettivamente il parere e la memoria depositate ex art. 48 co 2 CCII e, in particolare, la debitrice insisteva nell'omologa con parere positivo del Commissario.

Ciò premesso, ritiene il Collegio che sussistano tutte le condizioni di legge per l'omologazione del concordato:

1. Considerata la prova in atti della notifica del decreto di fissazione dell'udienza di omologa al Commissario Giudiziale, peraltro presente all'udienza stessa, e non risultando creditori dissenzienti;

2. REQUISITI DI LEGITTIMAZIONE. Deve in primo luogo confermarsi in questa sede, sulla base anche della relazione del Commissario, il giudizio positivo - già espresso da questo Tribunale in occasione del decreto di dichiarazione di apertura della procedura - sulla sussistenza della qualifica soggettiva di imprenditore commerciale in capo alla ricorrente ex art. 121 CCII. Trattasi di impresa commerciale, con oggetto sociale “*la produzione di bresaola, lavorazione carni e insaccati in genere, commercio al minuto e all'ingrosso di carni in genere e generi alimentari vari sia freschi che conservati di cui alle tabelle merceologiche I (...)*”.

Sussiste inoltre una situazione di insolvenza con evidente incapacità di fare fronte ai propri debiti, come ampiamente argomentato dalla stessa ricorrente. Sul punto anche il C.G. ha

rilevato una *“una situazione di squilibrio economico-finanziario che integra gli estremi della oggettiva e conclamata crisi, come risulta dai valori di attivo che essa presume di realizzare e la situazione passiva esposta”*;

3. LA PROPOSTA. 3.1. La proposta prevede la ristrutturazione dei debiti e il soddisfacimento dei creditori - in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale - mediante un piano che prevede la continuità aziendale, in forma diretta tramite la prosecuzione diretta dell'attività aziendale per un periodo di 5 anni (uno dei quali trascorso) e conseguente destinazione ai creditori stessi dei flussi di cassa attesi, a questo punto dal 2024 al 2027 oltre alla cessione degli immobili aziendali e di quelli personali dei soci.

La proposta prevede un fabbisogno di euro 1.756.433,00, a fronte di un passivo complessivo, comprese le spese di procedura, pari ad euro 2.222.190,83, da soddisfare mediante:

- € 548.767 di liquidità generata dalla continuità aziendale nel periodo 2023-2027, comprensivo di euro 6.967 di crediti tributari e previdenziali);
- € 317.626, di liquidità derivante dalla vendita di beni immobili -di proprietà dei soci- per la restituzione degli utili netti prelevati in eccedenza a quelli conseguiti;
- € 890.040, di liquidità derivante dalla cessione dell'immobile aziendale alla fine dei cinque anni per trasferimento dell'azienda altrove;

3.2. Il piano contiene la seguente proposta ai creditori:

- creditori privilegiati ex art. 2751 bis n.1 in misura integrale ed entro 30 giorni dalla omologazione;
- creditori con privilegio generale in misura integrale ed entro 180 giorni dalla omologazione;
- creditori muniti di privilegio speciale ipotecario in misura integrale ed entro dicembre 2027 con dilazione;
- creditori chirografari nella misura del 70% del credito, quanto al 50% ed in ragione delle effettive disponibilità, entro il luglio 2026 e, quanto alla restante parte e comunque nella misura ancora dovuta a saldo dell'importo concordato, entro settembre 2027.

La suddivisione dei creditori nelle classi secondo posizioni giuridiche e interessi economici omogenei è la seguente:

- classe 1: creditori chirografari per € 1.128.077
- classe 2: creditori chirografari istituiti di credito garantiti da terzi per € 47.916
- classe 3: creditori chirografari istituiti di credito per € 142.518
- classe 4: creditori istituiti di credito ipotecari per € 356.727 (tenuto conto della dilazione

di pagamento).

3.3. Quanto alle sopravvenienze rispetto al momento della presentazione della proposta, il Commissario nelle relazioni ex art 105 e 48 co 2 CCII ha evidenziato che *“Riguardo alla prosecuzione dell'attività, i risultati, dopo poco più un anno di attività, non sembrano essere incoraggianti. Occorre capire se vi sono le condizioni -come si è già scritto- affinché l'azienda possa assumere un dipendente - già previsto dal piano concordatario- per una maggiore produttività, che deve però obbligatoriamente essere correlata ad una maggiore vendita di prodotti, e, con una migliore marginalità rispetto a quella attuale. Come già ribadito in altre relazioni, perché ciò possa accadere è necessario che il controllo da parte degli uffici preposti sia rigoroso e tempestivo. Soltanto un monitoraggio dell'attività aziendale continuo e costante consentirà di verificare se la produzione sarà in grado di creare la parte di risorse monetarie previste dal piano e utili per il raggiungimento degli obiettivi. Riguardo alla cessione dei compendi immobiliari si riporta in buona sostanza quanto previsto sul punto dalla relazione Art. 105 CCII dello scrivente commissario in cui si evidenziava che la vendita del capannone è prevista al termine del quinquennio, per consentire la prosecuzione dell'attività. Occorre, però, in modo tempestivo, porre subito in vendita la quota parte del fabbricato rustico di proprietà della società ubicato nelle adiacenze del Capannone. In modo altrettanto tempestivo, occorre collocare tutto il patrimonio dei soci che è stato escluso, per intanto, dal Fondo Patrimoniale con la rinuncia fatta davanti al Notaio a Giugno del 2023. Soltanto la messa in vendita immediata degli immobili disponibili sarà in grado di dimostrare, in tempi relativamente brevi, se quanto previsto tra le entrate possa realizzarsi. Se, dai primi tentativi di vendita dei beni di cui trattasi, non ci fossero le condizioni per incassare quanto indicato nel piano, occorre, altrettanto tempestivamente, procedere a risolvere interamente l'atto di costituzione del fondo patrimoniale e iniziare a porre in vendita anche gli immobili che si trovano ancora all'interno del costituito Fondo. Le modalità indicate nella proposta di piano, richiede tempi molto stretti affinché gli obiettivi dello stesso possano essere raggiungibili. Soltanto il mercato sarà in grado di dimostrare il grado di appetibilità degli immobili che si andranno a porre in vendita”*.

Dopo aver evidenziato le predette criticità, il Commissario giudiziale ha comunque concluso con un giudizio positivo sulla fattibilità del piano, pur necessitando di una celere e attenta gestione dell'esecuzione del piano, così consentendo ai creditori sociali un soddisfacimento *“in misura non inferiore a quanto percepirebbero in caso di liquidazione giudiziale”* (cfr. relaz. Ex art. 105 CCII).

In sintesi, quindi, non emergono elementi concreti che consentano, allo stato, di escludere la fattibilità del piano definitivo della società proponente. Si ritiene dunque raggiunto il requisito della fattibilità del piano intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati ex art. 112 CCII.

4. VOTO. Atteso che, come rammentato in premessa, il Commissario giudiziale ha rappresentato che *“nella votazione è dunque risultata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto; infatti, poiché i crediti ammessi al voto ammontano a complessivi euro 1.683.737,29, si che la maggioranza assoluta è formata da crediti per euro 841.868,66 (Quorum), i creditori che hanno espresso voto favorevole ammontano ad euro 1.243.386,95*

(73,847%), importo superiore alla maggioranza assoluta richiesta; - la maggioranza dei crediti ammessi al voto NON è stata raggiunta però in ciascuna classe (la classe 2, con unico creditore la banca Credit Agricole, non ha votato), il Commissario Giudiziale dà atto che non sono state raggiunte le maggioranze previste dall'Art. 109, Co. 5 CCII" e che successivamente il debitore ha fatto istanza di omologa, con successivo parere favorevole del Commissario giudiziale espresso nella relazione ex art. 48 co 2 CCII;

Considerato che l'art. 112, comma 2, così come richiamato dall'art. 109, comma 5, dispone che "nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti, il tribunale, su richiesta del debitore ... omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 84 comma, ccii; c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito; d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione";

si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art 112 co 2 CCII. In particolare:

- a) *Il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione.* - la condizione è da intendersi rispettata, posto che la proposta prevede il pagamento integrale dei creditori privilegiati, essendo la falcidia prevista per i soli creditori chirografari;
- b) *Il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 84 comma, ccii* - la condizione è da intendersi rispettata, posto che la proposta prevede il pagamento in misura identica per tutti i chirografari, sia pure suddivisi in diverse classi. La banca Credit Agricole, per il credito chirografario di cui alla classe 2, è dunque previsto riceva un trattamento pari a quello degli altri creditori dello stesso grado. Non vi sono classi di grado inferiore.
- c) *Nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito* - è una ipotesi non contemplata.
- d) *La proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione* - La condizione è da intendersi rispettata, considerando l'approvazione da parte della maggioranza delle classi e il voto favorevole della classe 4, costituita da creditori titolari di diritti di prelazione (ipotecari), che hanno votato favorevolmente.

Rilevato inoltre che:

nessun creditore proponeva opposizione all'omologazione del concordato;

ritenute sussistenti le condizioni di cui all'art. 112 co. 1 e 2 CCII;

visti gli artt. 112 e 48 CCII

ritenuta la necessità di nominare un liquidatore a norma dell'art. 84 co 8 CCII ai fini della vendita dei beni in oggetto al piano e che questo possa essere individuato nel professionista indicato dalla società dott.ssa LARA MUFFATTI, che ha offerto la propria prestazione per un corrispettivo di euro 15.600,00 oltre accessori, calmierato rispetto a quello che sarebbero altrimenti applicabili e risulta, altresì, debitamente iscritto nell'albo dei gestori della crisi d'impresa;

P.Q.M.

- 1) OMOLOGA il concordato preventivo proposto da ROTA NEGRONI CHIARA, nata a Prata Camportaccio (SO) il 23 ottobre 1958, cod. fisc. RTNCHR58R63G993M e DOLZADELLI ENRICO, nato a Prata Camportaccio l'11 maggio 1955, cod. fisc. DLZNRCS5E11G993F, entrambi residenti a Prata Camportaccio in via Lombardia n. 37, in proprio e quali unici soci e legali rappresentanti della società "ROTA NEGRONI & C. - S.N.C.", con sede a Prata Camportaccio, via Pizzo n. 15, n° di iscrizione nel Registro delle Imprese di Sondrio, codice fiscale e partita IVA 00567520143, REA SO-40510;
- 2) conferma la nomina del dott. GIUSEPPE GENTILE quale Commissario Giudiziale;
- 3) nomina Liquidatore Giudiziale LARA MUFFATTI;
- 4) stabilisce le seguenti disposizioni esecutive:
 - a) il Liquidatore, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, predisporrà una relazione-piano di liquidazione con il cronoprogramma e la descrizione delle future attività anche di riscossione dei crediti, ove sussistenti, da comunicare al Commissario Giudiziale;
 - b) il Liquidatore provvederà in particolare alla cessione dei beni di cui al piano tramite procedure competitive, fornendo adeguata informazione al mercato delle offerte eventualmente ricevute;
 - c) il Liquidatore procederà a trasferire i beni al miglior offerente, previo visto del Commissario giudiziale e autorizzazione del Giudice delegato;
 - d) per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il Liquidatore dovrà munirsi del parere favorevole del Commissario giudiziale, dando al contempo informazione al Giudice Delegato;

- e) il Liquidatore richiederà il parere del commissario giudiziale e l'autorizzazione del Giudice delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio;
 - f) il Liquidatore, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione procedendo altresì alla pubblicazione nell'area del sito internet del tribunale riservata ai creditori;
 - g) le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal Liquidatore sul conto corrente bancario intestato alla procedura e i prelievi saranno vincolati al visto preventivo del Commissario giudiziale;
 - h) il Commissario giudiziale provvederà a ripartire tra i creditori, il più presto possibile, le somme via via realizzate non appena possibile sulla base di un piano di riparto che tenga conto delle scadenze di piano, vistato dal Giudice Delegato, con la eventuale previsione di eventuali accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata; il Commissario provvederà tempestivamente alla pubblicazione del piano di riparto sul sito internet del Tribunale, area riservata ai creditori;
 - i) entro 30 giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione, il liquidatore depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del Giudice delegato, il rendiconto finale;
 - j) nei termini via via previsti dal piano, il Commissario giudiziale depositerà la documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, quindi provvederà alla pubblicazione del rendiconto sul sito internet del Tribunale, area riservata ai creditori;
 - k) il Giudice delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per il Liquidatore e per il Commissario Giudiziale solo a seguito dell'attestazione del Commissario giudiziale indicata al punto precedente;
 - l) il Commissario giudiziale, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 105 co 1 CCII redige un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130 co 9 e lo trasmette ai creditori. Conclusa l'esecuzione del concordato, il Commissario giudiziale deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dal medesimo art. 130 co 9 CCII;
- 5) riserva al Giudice delegato ogni ulteriore ed eventuale provvedimento che si rivelasse necessario;
- 6) dichiara ex art. 113 CCII la chiusura della procedura di concordato preventivo.

DISPONE

La notificazione del presente provvedimento nonché la comunicazione al registro delle imprese per la iscrizione a cura della Cancelleria ai sensi dell'art. 45 CCII;

La comunicazione del presente provvedimento al Commissario giudiziale e al Liquidatore Giudiziale e di procedere all'inserimento sul sito internet del Tribunale a cura della Cancelleria;

Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio in data 21/03/2024

Il Giudice Estensore
Dott.ssa Sara Cargasacchi

Il Presidente
Dott.ssa Barbara Licitra